



COMUNE di PIETRADEFUSI

PROVINCIA DI AVELLINO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 34 del 29-11-2018

OGGETTO: Modifica regolamento TARI

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 19:00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla Prima convocazione sessione Straordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all' appello nominale:

BELMONTE GIULIO	P	GUARDARO LUISA	P
SPERANZA MARIA ROSA	P	COLANTUONI FELICE 79	P
NARDONE MARIA ASSUNTA LAURA	P	MASUCCI ALESSIO	P
COLANTUONI FELICE 61	P	IARROBINO MONICA	A
D'ALESSANDRO MARIO	A	CEFALO GIANNI ANTONIO	A
POLITANO FABIO	A		

Presenti n. 7 Assenti n. 4

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. BELMONTE GIULIO assiste il Segretario Comunale, **dr. Salerno Alberto**

- vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i signori :
- La seduta è Pubblica:

SI ATTESTA che sulla proposta della presente deliberazione sono stati resi i **PARERI**:

FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi art.49 D.Lgvo 267/2000

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile Del Servizio

f.to rag. DE IESU ANTONIO

FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi art.49 D.lgvo 267/2000

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile Del Servizio

f.to rag. DE IESU ANTONIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione a firma del responsabile servizio finanziario , rag..Antonio De Iesu concernente : “ **Modifica Regolamento TARI**“.

RITENUTO che la proposta medesima possa essere approvata;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 espresso da :

- Responsabile servizio finanziario, rag.:Antonio De Iesu, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ;

Con voto favorevole unanime reso nei modi e nelle forme di legge in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione concernente” **Modifica Regolamento TARI** “- allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

AUTORIZZARE il responsabile del servizio all'esecuzione degli adempimenti di competenza conseguenti alla adozione del presente deliberato

Con separata ed unanime votazione dichiarare la delibera immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 D.Lgs.267/2000

COMUNE DI PIETRADEFUSI

PROV. DI AVELLINO

SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Regolamento che disciplina la TARI, approvato con delibera di consiglio comunale n. 10 del 2 settembre 2014;

Considerata la necessità di apportare alcune variazioni al suddetto regolamento e, in particolare, in materia di accertamento regolata dal Dlgs 15 novembre 1993, n. 507 e successive mm. ii., laddove, è prevista una sanzione per infedele dichiarazione del contribuente;

Rilevato che questo tipo di violazione, nella maggior parte dei casi, riguarda cittadini che in buona fede hanno indicato le superfici calpestabili della loro abitazione e che l'Ente, nel corso degli anni anche attraverso propri agenti ha accertato senza alcun rilievo la veridicità di tale dichiarazioni e che solo dal 2015 l'Ufficio del Territorio ha indicato nella certificazione catastale le superfici degli immobili iscritti;

Vista la legge 27 luglio 2000, n.2012, in particolare l'art. 10 "Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente" che detta i seguenti principi e determinazioni:

"1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrorate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrorate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto."

Da considerare, inoltre, che le dichiarazioni relative alla tassa de quo sono state oggetto di attività censuarie da parte del comune, come da documentazione agli atti dell'Ufficio tributi.

TUTTO CIO PREMESSO

PROPONE

di deliberare in proposito e modificare quella parte del Regolamento che disciplina le sanzioni da applicare nell'accertamento dei tributi locali, approvato con delibera di consiglio comunale n. 10 del 2 settembre 2014.

In particolare, laddove si prevede una sanzione per infedele dichiarazione di detenzione e/o occupazione dei locali soggetti alla TARI, sarebbe opportuno e legittimo riconoscere la buona fede del contribuente, allorquando in detta dichiarazione, presentata prima del 2015, anno di inserimento delle superfici da parte del Catasto il contribuente abbia indicato una superficie calpestabile inferiore.

Infatti tale dichiarazione, passata al vaglio di successive verifiche da parte di organi del comune, è stata in qualche modo accettata dall'Ente impositore tant'è che i Ruoli TARI, emessi in tutti questi anni dallo stesso Ufficio, riportavano le superfici denunciate. Appare perciò oltremodo illegittimo, oltre che moralmente inaccettabile, imporre, a distanza di tanti anni e dopo evidente acquiescenza, una sanzione a contribuenti palesemente in buona fede.

Si propone, quindi, di inserire integrare l'art 7.A del Capitolo A- DISPOSIZIONI GENERALI IUC del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, approvato con delibera n. 10 del 02/09/2014, che regola l'accertamento dei tributi comunali, inserendo un comma 5 bis riportante testualmente i commi 2° e 3° dell'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n.2012, e cioè:

"1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrorate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrorate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto."

Si chiede di demandare all'Ufficio preposto la verifica dei presupposti di buona fede dei contribuenti e compilare un verbale di conciliazione laddove se ne riscontrassero i presupposti.

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. ANTONIO DE IESU

IL SINDACO/PRESIDENTE

f.to sig. GIULIO BELMONTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Salerno Alberto

SI ATTESTA che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio in data 30-11-2018 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Salerno Alberto

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Sede Municipale lì, 30-11-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Salerno Alberto

